

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, si approvano espressamente le seguenti clausole contenute nelle Condizioni Generali di cui all'Allegato A):

artt. 3.2 e 3.3 - facoltà di disdetta anticipata;

art. 4.4 - facoltà di Jointly di sospendere il servizio in caso di mancato o ritardato pagamento;

art. 5 - obblighi e responsabilità di Jointly – limitazioni ed esenzioni;

art. 6 - obblighi e responsabilità del Fornitore;

art. 7 – modifiche;

art. 8 – recesso;

art. 9 - risoluzione e penale ex art. 1382 c.c.;

art. 10 - sospensione dell'accesso alla piattaforma Jointly;

art. 12 - controversie e Foro competente;

art. 14 - divieto di cessione del contratto;

nonché nell'allegato B:

art. III.A Offerta Fragibilità B2E All. 1

Data

Jointly

Il Fornitore